

**DISCIPLINARE DI INCARICO DI ACCORDO QUADRO**

**per il rifacimento di tratti di rete idrica e allacciamenti, riparazione perdite, scavi**

**per verifica rilievi reti esistenti, verifica allacci e contatori di utenza, nei comuni**

**di Arizzano (VB), Arona (NO), Ghiffa (VB), Gravellona Toce (VB), LESA (NO),**

**Novara (NO), Omegna (VB), Romagnano Sesia (NO), SAN PIETRO Mosezzo**

**(NO), Stresa (VB), Verbania (VB) e Vignone (VB).**

*(le parti evidenziate in grigio, saranno personalizzate a seguito della stipula dell'Accordo quadro con ciascun operatore economico)*

Lotto n. \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_

CUP \_\_\_\_\_

**TRA**

Acqua Novara. VCO S.p.A., con sede legale in Via Triggiani 9 - 28100 NOVARA,

C.F. e P.IVA 02078000037, in persona del suo legale rappresentante legale *pro*

*tempore* (di seguito, per brevità, anche solo “**Committente**”);

**E**

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ capitale sociale \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_ e legale

rappresentante \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo “**Appaltatore**”);

**OPPURE**

\_\_\_\_\_ sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera

di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante \_\_\_\_\_ nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante n. 1 \_\_\_\_\_ sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ e la mandante n. 2 \_\_\_\_\_ sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “**Appaltatore**”).

Tra la Committente e l'Appaltatore,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1. Valore giuridico degli allegati**

Gli allegati al presente Accordo Quadro e gli atti/documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

**ART. 2. Oggetto e Durata dell'Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro disciplina l'affidamento dei lavori di rifacimento di tratti di rete idrica e allacciamenti, riparazione perdite, scavi per verifica rilievi reti esistenti, verifica allacci e contatori di utenza (di seguito anche solo “Lavori”), nei comuni di:

(Lotto 1) Novara, Romagnano Sesia, San Pietro e Mosezzo

(Lotto 2) Arona, Gravellona Toce, Lesa, Omegna e Stresa

(Lotto 3) Arizzano, Ghiffa, Verbania e Vignone

I Lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e relativi allegati, nell'Offerta Tecnica dell'Appaltatore e nel presente Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile agli stessi patti e condizioni per ulteriori 12 (dodici) nei limiti dell'importo di cui al successivo ART. 3, per un totale complessivo di 36 (trentasei) mesi.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ("Codice"), la durata del presente Accordo Quadro in corso di esecuzione potrà essere prolungata di ulteriori 6 (sei) mesi, nei limiti dell'importo di cui al successivo ART. 3, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, la Committente si riserva la facoltà di chiedere, e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice.

### **ART. 3. Importo dell'Accordo Quadro**

L'importo massimo per la durata di 24 (ventiquattro) mesi del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli Contratti Applicativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, è complessivamente pari a € \_\_\_\_\_ (*valore da personalizzare*)

in base al Lotto di aggiudicazione e al posizionamento in graduatoria) compresi costi della sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_, oltre IVA e/o altri oneri di legge.

La Committente non è vincolata al raggiungimento di tale importo nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro. Pertanto, il presente Accordo Quadro non impegna la Committente a concludere Contratti Applicativi per l'intero importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

L'assegnazione di ogni singolo incarico avverrà mediante l'emissione di Ordini di Intervento (ODI), afferenti al relativo Contratto Applicativo.

#### **ART. 4. Affidamento dei Contratti Applicativi e degli Ordini di Intervento**

Durante il periodo di validità ed efficacia del presente Accordo Quadro la Committente può affidare all'Appaltatore i Contratti Applicativi e i relativi ODI nelle modalità dettagliate all'art. 4 del C.S.A.

I Contratti Applicativi e i relativi ODI hanno durata pari a quella prevista dagli stessi.

#### **ART. 5. Modalità di espletamento dell'incarico**

L'Appaltatore dovrà eseguire i Lavori oggetto del presente Accordo Quadro con la dovuta diligenza richiesta in relazione ad ogni singola attività.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le eventuali direttive della Committente, dalla quale riceverà istruzioni e con la quale dovrà tenere stretti contatti per l'esecuzione dei Lavori.

La Committente sarà libera di effettuare in ogni momento accertamenti e controlli durante l'esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore si farà carico della predisposizione di tutti gli incartamenti e documenti necessari all'esecuzione dei Lavori, curando direttamente i rapporti con gli uffici

competenti e integrando con quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti.

La Committente riconosce all'Appaltatore una premialità per ripristini definitivi eseguiti all'interno del lasso temporale di 2 (due) mesi dalla data di effettuazione dell'intervento. Tale premialità è calcolata aumentando del 2,00% l'importo normalmente dovuto – applicando in Corrispettivi di cui all'ART.7 - sulle lavorazioni eseguite.

#### **ART. 6. Spese**

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei Lavori oggetto del presente Accordo Quadro sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

#### **ART. 7. Corrispettivi**

Il Corrispettivo per l'espletamento degli incarichi di cui al presente Accordo Quadro con tutte le prestazioni accessorie necessarie di cui all'oggetto, comprensivo delle spese per sopralluoghi ed ogni altra attività necessaria all'espletamento dell'incarico affidato, è determinato applicando l'Elenco prezzi allegato al presente Accordo Quadro e, in via subordinata, il Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte 2022 vigente al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

Per l'esecuzione di categorie di Lavori non previste dal presente Accordo Quadro e per le quali l'Elenco Prezzi ed il Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte 2022, vigente al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, non contenessero i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione di "nuovi prezzi" secondo quanto previsto all'art. 15 del C.S.A.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, l'Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, in caso di revisione periodica

dei prezzi della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro, secondo le modalità di seguito riportate.

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono applicate soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5 % rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto da appositi decreti del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).

La compensazione sarà determinata applicando solo la percentuale di variazione che eccede il 5% - e comunque in misura pari all'80% di tale eccedenza - al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del MIMS e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.

La richiesta di compensazione deve:

- essere presentata dall'Appaltatore a mezzo pec, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del decreto del MIMS in GURI;
- avere ad oggetto esclusivamente i Lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
- comprovare l'effettiva maggiore onerosità con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta.

Si precisa che in caso di eventuale comprova di eccessiva onerosità in percentuale superiore a quella individuata nel decreto del MIMS, la compensazione sarà comunque

riconosciuta entro il limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una variazione inferiore a quella indicata nel decreto, la compensazione sarà riconosciuta limitatamente a tale inferiore variazione.

Sono esclusi dalla compensazione i Lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La revisione prezzi disciplinata dal presente articolo potrà essere operata nei limiti delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento nonché delle somme derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.

#### **ART. 8. Liquidazione dei corrispettivi**

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in seguito all'emissione della fattura a 30 (trenta) giorni F.M.D.F. + 15 (quindici) giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

Si applica quanto previsto all'art. 44 del C.S.A.

Sulle fatture, a pena di non accettazione delle stesse, dovrà essere riportato il CUP, il CIG del Contratto Applicativo nonché il CIG "padre" dell'Accordo Quadro.

#### **ART. 9. Contabilizzazione attività e pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati in base ai Lavori effettivamente eseguiti e secondo quanto previsto all'art. 44 del C.S.A ed eventuale relativo GANTT che sarà definito dalle parti.

#### **ART. 10. Obblighi relativi alla parità di genere e disabilità**

L'Appaltatore riserva, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto

o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

*(solo per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)*

L'Appaltatore è tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, a consegnare alla Committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'Appaltatore, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, è altresì tenuto a consegnare alla Committente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

**ART. 11. Interruzione dell'incarico**

È facoltà della Committente revocare l'incarico quando l'Appaltatore sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito della fornitura e contravvenga



ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro.

Qualora la Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato dell'Appaltatore, proceda alla revoca dell'incarico, all'Appaltatore stesso, spettano i corrispettivi per le forniture eseguite sino alla data di comunicazione della revoca, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al risarcimento di eventuali danni.

**ART. 12. Divieto di cessione e Subappalto**

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

*(da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)*

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. *[ovvero] (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)*

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura pari a \_\_\_\_ (\_\_\_\_ per cento), l'esecuzione delle seguenti attività: \_\_\_\_\_.

A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all'art. 105 del Codice nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della

	Committente della perfetta esecuzione dell'Accordo Quadro anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub-fornitore o ai suoi ausiliari.	
	I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i requisiti richiesti dalla documentazione della procedura di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.	
	L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione dell'Accordo Quadro.	
	L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.	
	Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, allegati al presente Accordo Quadro.	
	Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e quelle contenute nell'ulteriore normativa	
	----- Pag. 10 di 18 -----	

vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

**ART. 13. Penali**

La Committente si riserva di applicare le penali riportate nella tabella di cui all'art. 58 del C.S.A. allegato al presente Accordo Quadro.

Con riferimento agli ODI finanziati da PNRR, qualora le penali raggiungano il 20% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, la Committente si riserva di risolvere l'Accordo Quadro stesso.

Con riferimento agli ODI non finanziati da PNRR, qualora le penali raggiungano il 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, la Committente si riserva di risolvere l'Accordo Quadro stesso.

Inoltre, con riferimento agli obblighi di cui all'ART. 100 del presente Accordo Quadro, la Committente applicherà le seguenti penali:

- importo pari al 5% del valore del presente Accordo Quadro alla data di applicazione della penale, per l'inadempimento dell'obbligo di riserva nelle assunzioni di cui al citato Art.10. Per l'applicazione di tale penale, si terrà conto delle assunzioni effettuate dall'Appaltatore nel corso dell'intera annualità di Accordo Quadro verificato ogni 12 (dodici) mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro eventualmente rinnovato.
- importo pari al 1 ‰ del valore del presente Accordo Quadro alla data di applicazione della penale per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle relazioni di cui all'Art. 10 del presente Accordo Quadro.

Le penali, così come eventuali somme a titolo di risarcimento, verranno trattenute mediante detrazione dall'importo finale o, in assenza, decurtate dalla garanzia

fideiussoria o richieste tramite fattura.

**ART. 14. Risoluzione e Recesso**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice, in caso di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC dalla Committente per porre fine all'inadempimento.

**ART. 15. Clausole risolutive espresse**

La Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., e di ritenere definitivamente la garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti e patendi anche durante l'esecuzione, nel caso in cui l'Appaltatore dovesse:

- non adempiere alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifestare incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei Lavori;
- non adempiere alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospendere i Lavori o non riprendere gli stessi senza giustificato motivo;
- rallentare i Lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei Lavori nei termini previsti dal C.S.A. e dal singolo ODI;

- subappaltare abusivamente, associarsi in partecipazione, cedere anche parziale il presente Accordo Quadro o violare norme sostanziali regolanti il subappalto;
- fornire beni non conformi alle specifiche del C.S.A. e dei Lavori allo scopo dell'opera;
- non rispettare la normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. o ai piani di sicurezza, integranti il C.S.A. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Direzione Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;
- risultare colpevole di frode o di negligenza grave nella condotta dei Lavori;
- violare l'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica;
- violare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- non adempiere alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
- raggiungere un numero di penali pari a 10 (dieci) nell'arco temporale di un anno nel periodo di validità del presente Accordo Quadro;
- non ripristinare la polizza fideiussoria in caso di parziale escussione dell'importo stabilito;
- non rinnovare la validità delle polizze assicurative fornite;
- violare gli obblighi previsti dalla vigente in materia di smaltimento dei rifiuti;
- *(se offerta)* perdere la disponibilità della sede operativa così come previsto in Offerta Tecnica;
- perdere la disponibilità delle squadre operative di cui all'Art 11 del C.S.A.;

- perdere le dotazioni minime secondo quanto descritto all'Art. 12 del C.S.A.;

- non caricare, tramite piattaforma TRUDI, la documentazione completa e

corretta ai fini della verifica della VITP o non aggiornare la stessa oltre il 10°

(decimo) giorno dalla scadenza;

- ricevere 3 (tre) contestazioni di inadempimento da parte del RUP;

- violare anche una sola volta l'obbligo di comunicazione al RUP di eventuali

infortuni accorsi durante l'esecuzione dei Lavori.

In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, la Committente ha diritto di

escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare, o di applicare una penale di

importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il

risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

La Committente, inoltre, ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro

e/o da ciascun singolo Contratto Applicativo ovvero Ordine di Intervento, in tutto o in

parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa previsti dalla

normativa vigente.

Nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro è fatta salva la facoltà per la

Committente di assegnare la quota residua dell'Accordo Quadro contrattualizzata con

l'Appaltatore cui è stato revocato l'incarico all'altro Appaltatore aggiudicatario in

misura proporzionale rispetto alla quota aggiudicataria.

#### **ART. 16. Clausola di riservatezza**

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto

professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti od altro

elemento di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle

prestazioni.

**ART. 17. Garanzia Definitiva e Polizze assicurative**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, l'Appaltatore presenta una cauzione definitiva, allegata al presente Accordo Quadro, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, nelle forme e termini previsti dall'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro.

Resta salva ogni altra azione avviata dalla Committente nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è in possesso delle seguenti polizze assicurative allegata al presente Accordo Quadro:

- garanzia assicurativa, stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), n. [redacted] per tutti i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
- garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./O) n. [redacted];

**ART. 18. Tracciabilità dei flussi finanziari**

	Il presente Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.	
	L'Appaltatore comunica alla Committente:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della Commessa alla quale sono dedicati;</li> <li>• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;</li> <li>• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.</li> </ul>	
	La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.	
	In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.	
	Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.	
	In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
	L'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei	
	----- Pag. 16 di 18 -----	



a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

**ART. 19. Controversie**

Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo Quadro sarà sottoposta esclusivamente al Tribunale di Novara (NO).

**ART. 20. Informativa Privacy**

I dati personali dell'Appaltatore saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto secondo l'informativa di cui ha preso cognizione.

**ART. 21. Registrazione e rinvio alla normativa vigente**

Il presente Accordo Quadro verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (TUR). Le spese sono a carico dell'Appaltatore, il contributo C.N.P.A.I.A. e l'IVA sono a carico della Committente. Per quanto non è previsto nel presente Accordo Quadro, si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile nonchè alla normativa vigente in materia.

Il presente Accordo Quadro, composto da n. 22 articoli, su n. 18 pagine, viene letto e sottoscritto delle parti in segno di integrale accettazione.

**ART. 22. ALLEGATI**

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e relativi allegati
- 2) Offerta Tecnica
- 3) Offerta Economica
- 4) Elenco Prezzi *(redatto alla stipula dell'AQ)*
- 5) Cauzione Definitiva
- 6) Polizze assicurative

7) Modello di Contratto Applicativo (redatto alla stipula dell'AQ)

8) (eventuali) Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura

9) (eventuale) Contratto/i di subappalto.

Novara, lì, *come da firma digitale*

L'Appaltatore

La Committente

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l'Appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole di cui agli ART. 7, ART. 10, ART. 11, ART. 12, ART. 13, ART. 14, ART. 15, ART. 16, ART. 19.

Novara, lì *come da firma digitale*

L'Appaltatore \_\_\_\_\_